

DECRETO 14 giugno 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «C.E.S.T.A.V. - Società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e dell'art. 223-septiesdecies;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento del 7 maggio 2003, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato ex art. 2544 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6;

Preso atto della nota 1565130/P del 26 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi ex dell'art. 2544 del codice civile come integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e modificato dell'art. 223-septiesdecies del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.E.S.T.A.V. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, via P. E. Murrina n. 56, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia, repertorio n. 13192 in data 19 febbraio 1990, posizione B.U.S.C. n. 3321/304941, iscritta al n. 135584 del registro delle società presso la camera di commercio di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A06462

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 aprile 2004.

**Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, con il quale sono state approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

Visto il voto 278, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore de lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il quale è stato espresso parere favorevole allo schema di norme funzionali e geometriche per la costruzione di nuove strade, rinviando ad un successivo provvedimento l'elaborazione dei criteri per la disciplina dell'adeguamento delle strade esistenti;

Ritenuto, in tale contesto, necessario porre allo studio apposite norme funzionali e geometriche per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti finalizzate all'innalzamento del livello di sicurezza e ad un miglioramento funzionale della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, paesaggistici, archeologici ed economici;

Ritenuto altresì necessario disciplinare da subito, nelle more dell'emanazione della nuova normativa, il regime transitorio per gli adeguamenti delle strade esistenti;

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, è sostituito come segue: «Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa.

Art. 2.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, dopo le parole «Nel caso in cui,» sono aggiunte le seguenti «per le strade di nuova costruzione.».

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio. Entro lo stesso termine la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone apposite linee guida

contenenti criteri e modalità per la presentazione delle richieste di deroga alle norme di cui al punto 1 del presente articolo.

#### Art. 4.

1. Fino all'emanazione delle suddette norme, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, i progetti di adeguamento delle strade esistenti devono contenere una specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza, fermo restando la necessità di garantire la continuità di esercizio della infrastruttura.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2004

*Il Ministro:* LUNARDI

*Registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2004  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 51*

04A06556

DECRETO 21 giugno 2004.

**Designazione di Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la domanda presentata da Certification of Safety Institute S.p.a., con sede legale in via Lombardia n. 20 - 20021 Bollate (Milano) del 10 giugno 2003;

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla commissione TPED con prot. n. 2158-MOT2/U del 4 giugno 2004;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), è designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

#### Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

#### Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

#### Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

*Il Capo del Dipartimento:* FUMERO

04A06508